



Ministero della Giustizia

**INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-05557 DEL DEP. GHIRRA
(res. n. 512 del 16 luglio 2025)**

RISPOSTA

Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in oggetto, il deputato interrogante, traendo spunto dalla vicenda giudiziaria che ha visto coinvolto il giornalista Mario Guerrini, condannato da un giudice onorario in primo grado per diffamazione in seguito ad un articolo pubblicato sulla sua pagina Facebook, solleva specifici quesiti in ordine ad eventuali iniziative, anche normative, volte a garantire la libertà di critica e di stampa *“a fronte della pratica sempre più diffusa delle cosiddette querele temerarie”*, sollecitando una valutazione sull'opportunità di riservare *“la cognizione di procedimenti attinenti a diritti costituzionali come la libertà di critica giornalistica [...] alla magistratura togata”* nonché di *“promuovere iniziative per una riforma della normativa in materia di astensione”*.

Innanzitutto, sulla specifica vicenda giudiziaria occorre precisare che non rientra nelle prerogative del Ministro della giustizia la promozione dell'azione disciplinare nei confronti dei magistrati onorari.

L'articolo 30 *sexies* della legge 15 aprile 2025, n. 51, attribuisce al presidente del Tribunale, per i giudici onorari, e al procuratore della Repubblica presso il Tribunale, per i vice procuratori onorari, il dovere di vigilare sul rispetto degli impegni

assunti e sull'osservanza dei doveri e dei divieti vigenti, i quali, in caso di grave inadempimento e/o di grave violazione investono la sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario.

Nel caso di specie, il Presidente del Tribunale di Cagliari è stato notiziato dalla competente articolazione ministeriale.

Ciò precisato sulla specifica vicenda giudiziaria, appare opportuno ribadire, anche in questa sede, che i magistrati onorari, quali appartenenti all'ordine giudiziario al pari dei magistrati professionali c.d. "togati", apportano un contributo fondamentale al servizio giustizia di prossimità, finalmente riconosciuto con la recentissima riforma della magistratura onoraria.

Con la legge 15 aprile 2025, n. 51, infatti, questo Governo, dopo oltre 20 anni di attese, ha restituito dignità professionale, diritti e tutele a migliaia di professionisti che, come magistrati, hanno lavorato e lavorano per l'amministrazione della giustizia.

Il Governo ha scelto un modello di qualità, pienamente integrato nella giurisdizione, perseguito anche con la disciplina della formazione e del sistema disciplinare.

Questi magistrati, non di carriera, sono chiamati a fare giurisdizione con le medesime garanzie di imparzialità, terzietà, indipendenza interna e esterna dei giudici di carriera, nelle materie di rispettiva competenza secondo i criteri di riparto definiti dal legislatore.

La distribuzione degli affari tra i diversi giudici secondo il criterio della competenza per materia e per valore, quindi, non comporta alcun affievolimento di tutela, ma è volto a dare attuazione al principio costituzionale del giusto processo e del giudice naturale precostituito per legge.

Con riferimento, poi all'istituto dell'astensione richiamato dall'interrogante, esso consente di garantirne l'imparzialità, garanzia di tutela che opera attraverso la

rinuncia all'esercizio della funzione giurisdizionale imposta al decidente dalla presenza di uno dei casi contemplati l'art. 36 del codice di procedura penale.

Tra questi, l'ipotesi disciplinata dalla lettera *h*) assume un particolare rilievo, consentendo al giudice di astenersi “*per altre gravi ragioni di convenienza*”: l'ampiezza della previsione e la sua fisiologica indeterminatezza, che opera in chiave di norma di chiusura, sono volte proprio a ricomprendere tutti gli altri casi, diversi da quelli prima analiticamente indicati, in funzione profilattica della garanzia di buon andamento dell'amministrazione della giustizia.

L'attuale sistema codicistico, in conclusione, appronta un presidio adeguato e compiuto soprattutto in considerazione del fatto che tale presidio, unitamente a quello speculare della ricsuzione attivabile ad istanza di parte, costituisce una deroga al principio del giudice naturale (art. 25 Cost.) e come tale va considerato di stretta interpretazione.

Infine, passando al tema sollevato dall'interrogante, della tutela della libertà di critica e di stampa e della difesa dei giornalisti dalla pratica delle querele temerarie, in via preliminare si osserva che il diritto di azione giudiziaria è costituzionalmente garantito e che il concetto di temerarietà della querela risulta nozione dal perimetro incerto.

Nel merito, si rappresenta che la tutela e la sicurezza dei giornalisti è un tema particolarmente delicato da sempre all'attenzione del Governo italiano, attivamente impegnato anche in sede europea, per il tramite del Ministero della Giustizia, già nella fase del negoziato sulla proposta della Direttiva (UE) 2024/1069 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da domande manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi, cd. *Strategic Lawsuit Against Public Participation -SLAPP*.

La direttiva 2024/1069 dell'11 aprile 2024 è stata pubblicata nella Gazzetta

ufficiale dell'Unione europea in data 16 aprile 2024 e, ai sensi dell'articolo 23, è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Tra le iniziative normative pendenti, si segnala che è all'esame del Parlamento il disegno di legge A. S. n. 466, recante modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato, approvato dalla Commissione giustizia del Senato, il cui *iter* non è ancora giunto a conclusione.

In particolare, la modifica legislativa prevede, a monte, l'estensione della disciplina di cui alla legge n. 47 del 1948 ai quotidiani *on line*, in tal modo coprendo eventuali vuoti legislativi e di tutela nel campo dell'attività giornalistica espletata su piattaforme web.

In un'ottica deflattiva dello specifico carico processuale, si propone la modifica della disciplina del diritto di rettifica di cui all'art. 8 della legge n. 47 del 1948, in modo da favorire l'immediata riparazione dell'offesa eventualmente subita dal soggetto diffamato, al fine di consentire alla parte lesa l'effettiva tutela dell'onore e della dignità. In quest'ottica viene, inoltre, prevista l'introduzione di più precisi criteri di determinazione del danno da diffamazione ai fini del risarcimento.

Inoltre, in linea con la intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo 13 della legge n. 47 del 1948, avvenuta con la sentenza della Corte Costituzionale n. 150 del 2021, si propone la riformulazione del delitto di diffamazione di cui all'art. 595 c.p., eliminando ogni riferimento alla pena della reclusione e, contestualmente, inasprendo il trattamento sanzionatorio relativo alla pena pecuniaria. Questa opzione normativa ottempera alla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, per la quale l'irrogazione della pena detentiva per i delitti di diffamazione

con il mezzo della stampa è da ritenersi contraria alla libertà di espressione di cui all'articolo 10 della Convenzione poiché idonea a scoraggiare l'esercizio della libertà di manifestazione del pensiero e della libertà di informazione.

La modifica legislativa tende, altresì, a tutelare in maniera piena i giornalisti nei confronti delle querele temerarie attraverso la modifica dell'articolo 427 cod. proc. pen., riconoscendo al giudice la facoltà di condannare il querelante al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.

Nell'ottica di salvaguardia della dignità e dell'onore, si prevede infine la modifica dell'articolo 321 cod. proc. pen., in materia di sequestro preventivo, introducendo la possibilità che il giudice ordini ai fornitori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazioni di rendere temporaneamente inaccessibili agli utenti i dati la cui libera circolazione possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato di diffamazione o agevolare la commissione di altre condotte delittuose.

Stante la particolare delicatezza della materia e la rilevanza assunta nel dibattito politico, con l'approvazione, appunto, della citata Direttiva (UE) 2024/1069 - SLAPP, il Governo ha ritenuto opportuno un supplemento di approfondimento tecnico sul disegno di legge in questione, al fine di assicurare il giusto temperamento dei valori costituzionali della libertà e segretezza di ogni forma di comunicazione, della libertà di manifestazione di pensiero, del diritto di azione giudiziaria e del principio di non colpevolezza.

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell'interrogazione](#)